

## Intelligenza artificiale: sì definitivo al disegno di legge. Le novità

Nella seduta del 17 settembre 2025, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il **disegno di legge n. 1146-B**, di [iniziativa governativa](#), recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di **intelligenza artificiale (IA)**".

Il provvedimento aveva già ottenuto il via libera della Camera il 25 giugno 2025.

(Fonte: <https://www.edotto.com/> 18 settembre 2025)

In questo articolo:

- [AI: cosa prevede il disegno di legge](#)
- [Obiettivi e contenuti generali](#)
- [Ambiti disciplinati](#)
- [Giustizia](#)
- [Tutela del diritto d'autore](#)
- [Profili penali](#)
- [Professioni intellettuali](#)
- [Lavoro](#)
- [Pubblica amministrazione](#)
- [Governance e strategia nazionale](#)
- [Delega legislativa](#)
- [Tabella delle principali novità](#)

### AI: cosa prevede il disegno di legge

#### Obiettivi e contenuti generali

L'intervento normativo si pone in linea con il Regolamento (UE) [2024/1689](#) (AI Act) e si propone di disciplinare in modo organico l'adozione e l'uso dei sistemi di IA in Italia, garantendo un **bilanciamento tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali**.

Il testo si compone di 28 articoli suddivisi in sei capi, e disciplina aspetti di natura generale, settoriale, istituzionale e penale, oltre a prevedere alcune deleghe legislative.

#### Ambiti disciplinati

Il disegno di legge interviene in modo articolato su diversi settori strategici, disciplinando l'adozione e l'utilizzo [dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, nelle professioni](#) intellettuali, nella pubblica amministrazione, **nel sistema giudiziario e nella tutela del diritto d'autore**.

Il testo introduce regole, limiti e principi specifici per ciascun contesto, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica garantendo, al contempo, la protezione dei diritti fondamentali, la sicurezza dei dati e la centralità della responsabilità umana..

## Giustizia

Il disegno di legge esclude espressamente il ricorso alla **giustizia predittiva**, ovvero all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per anticipare l'esito di decisioni giurisdizionali sulla base di modelli statistici o algoritmi. Le attività decisionali, quali l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti, restano di **esclusiva competenza del magistrato**.

L'utilizzo dell'IA è invece ammesso per finalità **organizzative, amministrative e di supporto** all'attività giudiziaria, tra cui la gestione documentale, l'ottimizzazione dei flussi procedurali e la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

Il testo prevede, infine, **percorsi formativi specifici per magistrati e personale amministrativo**, volti a promuovere un impiego consapevole e coerente con i principi di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale.

## Tutela del diritto d'autore

Le opere realizzate con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale sono tutelate dal diritto d'autore solo se la creazione deriva da un **apporto creativo umano**. La tutela non si estende quindi a contenuti generati in modo autonomo da sistemi IA privi di intervento intellettuale. È inoltre ammesso l'uso di IA per riprodurre o estrarre contenuti da fonti legittimamente accessibili, nel rispetto della normativa vigente.

## Profili penali

Il testo introduce una disciplina penale specifica per i **reati commessi attraverso l'uso di sistemi di intelligenza artificiale**. In particolare, è prevista una circostanza aggravante comune per ogni reato commesso mediante IA e un'aggravante ad effetto speciale per i delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.), se realizzati con tali strumenti.

Viene inoltre istituito un **nuovo reato autonomo: la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da IA**, con l'intento di sanzionare pratiche ingannevoli e potenzialmente dannose. Il testo modifica anche le norme su aggrataggio, manipolazione del mercato e plagio, introducendo aggravanti specifiche quando i fatti sono compiuti con il supporto di tecnologie di IA, al fine di garantire una tutela rafforzata dell'integrità dei mercati e della proprietà intellettuale.

## Professioni intellettuali

Il testo del Ddl disciplina l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle **professioni intellettuali** regolamentate, prevedendo una limitazione all'uso degli stessi a sole **attività strumentali o di supporto**. L'utilizzo dell'IA non può, pertanto, sostituire l'apporto del professionista nelle attività che richiedono competenze valutative, decisionali o interpretative, tipiche del lavoro intellettuale.

Il testo introduce l'obbligo, in capo al professionista, di **informare il cliente in modo chiaro, comprensibile ed esaustivo** circa l'eventuale impiego di strumenti basati su IA nel contesto della prestazione offerta. Tale obbligo si inserisce nel quadro del rapporto fiduciario che caratterizza l'esercizio delle professioni regolamentate, garantendo trasparenza e consapevolezza da parte del destinatario della prestazione.

È inoltre previsto che l'attività professionale debba continuare a essere contraddistinta dalla **prevalenza del pensiero critico umano**, che deve risultare dominante rispetto all'utilizzo della tecnologia. La norma chiarisce che tale **preponderanza** va valutata in termini qualitativi e non quantitativi, sottolineando l'importanza del giudizio autonomo e della responsabilità individuale del professionista. La disposizione si applica, tra le altre, a professioni come quelle forensi, contabili, notarili, tecniche e sanitarie, per le quali il coinvolgimento diretto del professionista nella valutazione e nella decisione rimane centrale e insostituibile.

### **Lavoro**

L'adozione di [sistemi IA nel contesto lavorativo](#) è subordinata al rispetto della dignità, della salute e dei diritti fondamentali dei lavoratori. **Non è ammesso** l'utilizzo per finalità di **controllo a distanza**. È inoltre previsto un obbligo di **informazione verso i lavoratori** e di consultazione delle rappresentanze sindacali prima dell'introduzione di strumenti che possano incidere sull'organizzazione o sulle condizioni di lavoro.

### **Pubblica amministrazione**

Nell'ambito della Pubblica amministrazione, l'intelligenza artificiale può essere impiegata nei procedimenti amministrativi solo in **funzione di supporto decisionale**, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e responsabilità. Le decisioni rimangono in ogni caso attribuite a funzionari umani, responsabili dell'atto finale.

### **Governance e strategia nazionale**

Il disegno di legge, inoltre, definisce un sistema di governance con il coinvolgimento dell'**Agenzia per l'Italia digitale** e dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**, cui sono affidati rispettivamente compiti di **notifica e vigilanza**.

Restano ferme le competenze di vigilanza di **Banca d'Italia**, **CONSOB** e **IVASS** per i rispettivi ambiti di intervento, in particolare per quanto concerne i mercati finanziari e assicurativi, assicurando così la coerenza tra la regolazione dell'intelligenza artificiale e la disciplina settoriale vigente. È previsto un comitato interministeriale di coordinamento e sono attivati strumenti di investimento pubblico per sostenere il settore, anche mediante il coinvolgimento di CDP Venture Capital.

### **Delega legislativa**

Il Disegno di legge, per finire, conferisce al Governo tre distinte deleghe legislative.

La prima riguarda l’**adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento AI Act**, assicurando coerenza tra la normativa interna e il quadro europeo.

La seconda delega è finalizzata a definire una **disciplina organica sull’uso di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA**, nel rispetto del segreto industriale.

La terza delega è diretta a regolamentare in modo specifico i **casi di utilizzo illecito dell’IA**, anche mediante strumenti sanzionatori.

Tabella delle principali novità

Ambito	Novità principali
Professioni intellettuali	Uso dell’IA consentito solo per attività strumentali o di supporto. Obbligo di informativa al cliente. Prevalenza qualitativa del pensiero umano nella prestazione.
Giustizia	Esclusione della giustizia predittiva. Le decisioni restano al magistrato. L’IA è ammessa per funzioni organizzative e documentali. Formazione per magistrati e personale.
Diritto d'autore	Opere generate con IA tutelate solo in presenza di apporto creativo umano. Ammessa l’estrazione e riproduzione da fonti legittimamente accessibili.
Reati e sanzioni	Aggravanti per reati commessi con IA. Introdotto il reato autonomo di diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da IA. Modifiche su aggrottaggio e plagio.
Lavoro	Vietato l’uso dell’IA per il controllo a distanza. Obbligo di informazione e consultazione sindacale prima dell’adozione di sistemi IA.
Pubblica amministrazione	Utilizzo dell’IA ammesso solo come supporto decisionale. Le decisioni restano in capo al funzionario responsabile. Principi di trasparenza e tracciabilità.
Governance	AgID e ACN designate autorità nazionali. Coinvolgimento di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS per la vigilanza settoriale. Comitato interministeriale di coordinamento.
Investimenti	CDP Venture Capital autorizzata a investire fino a 1 miliardo di euro in settori strategici (IA, cybersicurezza, tecnologie quantistiche, telecomunicazioni).
Accordi internazionali	Limitazione agli accordi automatici con Paesi UE. Per Paesi NATO o extra-UE è richiesta autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Allegati

- [PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO UE - REGOLAMENTO 2024/1689 DEL 13 GIUGNO 2024](#)
- [DISEGNO DI LEGGE N. 1146-B DEL 17 SETTEMBRE 2025](#)